

FAQ ORDINANZA n. 19 del 12.02.2021

Chiarimenti sulla ristorazione per asporto svolto da APS, Circolo culturali, ricreativi

Ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande che afferiscono alle APS, che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Chiarimenti sulla pratica dello sci di fondo in Piemonte

La pratica amatoriale dello sci di fondo e di sci alpinismo, non implicanti uso di impianti di trasporto, non è vietata.

L'ordinanza del Ministro Speranza del 14 febbraio 2021 ha prorogato la chiusura degli "impianti" dei comprensori sciistici fino dal 15 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, intendendosi per tali gli impianti di trasporto di persone, mentre prevede che l'attività motoria e sportiva sia ammessa all'aria aperta, anche in aree attrezzate, e nel rispetto del distanziamento di 2 metri. Lo sci di fondo può quindi essere praticato anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici.

Resta fermo il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio, con particolare riguardo a quelle previste per evitare gli assembramenti, ed il rigoroso rispetto delle misure relative agli spostamenti per praticare l'attività sportiva.

Chiarimento in merito allo svolgimento di attività sportive e ludiche che riguardano animali da reddito e compagnia

Ad integrazione dei chiarimenti inerenti le attività consentite pubblicate dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica quanto segue:

fermo restando il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione covid-19 (mantenere la distanza di sicurezza e indossare i dispositivi di protezione individuale) si considera come "stato di necessità" l'espletamento delle attività dedicate alla cura necessaria di animali da reddito e compagnia.

Si fa esclusivo riferimento alle seguenti attività:

1. La gestione degli allevamenti e la detenzione degli animali da compagnia, da lavoro o da reddito non pertinenti all'abitazione di residenza, compresi quelli a carattere familiare, al fine di garantire agli animali stessi adeguati livelli di cura e l'allenamento sportivo per il loro benessere oltre che la somministrazione quotidiana dell'alimentazione e del beverage;
2. La pratica delle attività sportive e cinofile per mantenere in salute, in allenamento e in addestramento anche i cani da caccia ai sensi della legge n. 5/2018, D.G.R n 15-11925 del 8.3.2004 ss.mm.ii. e D.G.R. 18-1757 del 28.07.2020, nei tempi e luoghi consentiti ai soggetti autorizzati secondo le normative di cui sopra.

Resta fermo il rigoroso rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio, con particolare riguardo a quelle previste per evitare gli assembramenti.